



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

6. SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

PROT. N. DEL

Servizio:

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 2 del 24/01/2025

Oggetto: Oggetto: Deroga al superamento dei limiti delle emissioni sonore durante la manifestazione religiosa in onore di Sant'Antonio Abate per i giorni 25 e 26 Gennaio

IL SINDACO

Vista la nota prot. n. 388 del 09.01.2025 con la quale il parroco della Parrocchia di Sant'Antonio Abate ha comunicato la volontà di effettuare i festeggiamenti in onore di sant'Antonio Abate nelle giornate del 25 e 26 gennaio 2025;

Visto che per la manifestazione suddetta è previsto uno spettacolo nonché lo sparo di fuochi d'artificio, per il quale è necessaria una deroga alle emissioni sonore per l'effettuazione degli intrattenimenti musicali ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della L. 447/1995 e così come evidenziato nello "Studio previsionale di impatto acustico" redatto dai tecnici ing. Francesco Zecca e dott. Gabriele Totaro e trasmesso al Comune di Veglie con pec del 21/01/2025;

Ravvisata la necessità, in occasione delle manifestazioni patrocinate, tra l'altro, dall'Amministrazione Comunale, di consentire la deroga ai limiti previsti delle emissioni sonore;

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Atteso che l'art. 6 della legge n. 447/1995 al comma 1 lettera h) sancisce la competenza del Comune per il rilascio dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

Richiamato il parere del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce, trasmesso con pec del 24/01/2025; acquisita al Prot 1435 del 24/01/2025 ;

Visto il D.P.C.M. 01 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno";

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227

Visto il D.Lgs. 17/02/2017, n. 41 “Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

Visto il D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

Visti gli art. 50 e 54 del D, Leg. n. 267/2000;

Ritenuto di autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui in premessa, lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo nonché lo sparo di fuochi d'artificio, con il superamento dei limiti di emissione sonora vigenti, in quanto trattasi di manifestazioni temporanee svolte in luogo pubblico e aperto, nelle quali l'esposizione della popolazione ai livelli di rumore superiore ai limiti vigenti è limitata ai giorni 2 (due);

AUTORIZZA

1. gli organizzatori della manifestazione, che si terrà *dalle ore 20:00 alle ore 23,59 del 25 Gennaio 2025 e dalle ore 20:00 alle ore 23,59 del 26 Gennaio 2025* presso via Pirandello, alla deroga dei limiti di emissione sonora, quindi al superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico per l'effettuazione di intrattenimenti musicali;

DISPONE

1. che tale deroga dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
2. che la presente potrà essere revocata in qualsiasi momento per abuso da parte degli organizzatori o per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica.
3. Che la presente ordinanza
 - - venga pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune,sia trasmessa a:
 - - Prefettura
 - - Questura
 - - Comandi di Polizia Locale
 - - Comando Stazione dei Carabinieri di Veglie
 - - Organizzatore dell'evento al fine di assicurare l'adempimento delle citate prescrizioni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- *Entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti;*
- *Entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei*

termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Veglie, **24/01/2025**

IL SINDACO

F.TO Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.